

- (7) È opportuno che ai consumatori siano fornite informazioni complete e affidabili sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112, in particolare sul modo in cui i dati sono trattati da tale sistema e sulla protezione dei dati. Occorre anche informare i consumatori sulle caratteristiche e le possibilità offerte da servizi privati d'emergenza o da altri servizi a valore aggiunto, di cui sia munito il veicolo a motore.
- (8) Per disporre di un approccio coerente alle informazioni da dare ai consumatori sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112, occorre definire un modello di informazione degli utenti che contenga almeno le informazioni che devono essere fornite insieme alla documentazione tecnica del veicolo.
- (9) Ai fabbricanti di veicoli dovrebbe essere accordato un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici dell'omologazione dei sistemi eCall di bordo basati sul 112. Anche gli Stati membri dovrebbero disporre del tempo sufficiente per creare sul proprio territorio l'infrastruttura del centro di raccolta delle chiamate di emergenza (*Public Safety Answering Point* — PSAP), necessaria alla corretta ricezione e gestione delle eCall. È perciò opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data a partire dalla quale, in conformità al regolamento (UE) 2015/758, diviene obbligatoria l'installazione di sistemi eCall di bordo basati sul 112.
- (10) Sulle misure di cui al presente regolamento è stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, nonché per l'omologazione delle entità tecniche indipendenti eCall di bordo basate sul 112 e dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 progettati e costruiti per tali veicoli.

Esso stabilisce inoltre condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/758 per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti dei sistemi eCall di bordo basati sul 112.

Articolo 2

Omologazione CE dei veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 di cui sono muniti

1. È il fabbricante che presenta all'autorità di omologazione, quale definita all'articolo 3, paragrafo 29, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un veicolo riguardo al sistema eCall di bordo basato sul 112.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta in base al modello di cui all'allegato I, parte 1.
3. Se i requisiti tecnici di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/79 sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE ed emette un certificato di omologazione CE numerato secondo il sistema di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).

